



SENT. N. 77/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI

Presidente

Luigi GILI

Consigliere relatore

Ivano MALPESI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24201** del Registro di Segreteria ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:

- C.A. (cod. fisc. *omissis*), nato il *omissis* a

omissis, residente a *omissis* in via *omissis*, in proprio e nella

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 29.01.2009 e, successivamente, Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* dal 10.05.2016 al 14.06.2018 della COOPERATIVA AGRICOLA

V. – SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA IN

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Giorgi del Foro di Torino (cod. fisc. GRGLGU63B21L219V, pec: luigigiorgi@pec.ordineavvocatitorino.it) in forza di procura rilasciata in data 13 gennaio 2025, allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed

	elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Corso Re	
	Umberto n. 42;	
	- C.P. (cod. fisc. <i>omissis</i>), nato il <i>omissis</i> a	
	<i>omissis</i> , residente a <i>omissis</i> in Strada <i>omissis</i> , in proprio e nella	
	qualità di Consigliere pro tempore dal 15.07.2015 al 10.05.2016 della	
	COOPERATIVA AGRICOLA V. – SOCIETÀ AGRICOLA	
	COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA,	
	rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Giorgi del Foro di Torino (cod. fisc.	
	GRGLGU63B21L219V, pec: <i>luigigiorgi@pec.ordineavvocatitorino.it</i>) in	
	forza di procura rilasciata in data 13 gennaio 2025, allegata alla comparsa di	
	costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio di	
	quest'ultimo in Torino, Corso Re Umberto n. 42, come da verbale;	
	Uditi, nell'udienza camerale del 3 luglio 2025, il Consigliere relatore Dott.	
	Luigi GILI, il rappresentante del pubblico ministero in persona del Vice	
	Procuratore Generale dott.ssa Letizia DAINELLI ed il difensore dei	
	convenuti, Avv. Luigi GIORGI, come da verbale.	
	Considerato in	
	FATTO	
	1. I convenuti, già amministratori unici e legali rappresentanti della	
	COOPERATIVA AGRICOLA V. – SOCIETÀ AGRICOLA	
	COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA,	
	sono stati citati in giudizio, avanti la Sezione giurisdizionale della Corte dei	
	conti per il Piemonte, in relazione al contestato inadempimento degli obblighi	
	relativi a due finanziamenti regionali ed alla conseguente definitiva revoca dei	
	medesimi.	
	- pag. 2 di 6 -	

Più in particolare, la Procura regionale, con atto di citazione, regolarmente notificato, agiva, tra gli altri, anche nei confronti dei soggetti in epigrafe indicati, per sentirli condannare al pagamento, in favore di Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, della complessiva somma di euro 166.304,86, oltre accessori.

A fondamento della richiesta attorea, parte pubblica invocava la mancata integrale restituzione di due finanziamenti di euro 95.000,00 e di euro 319.000,00, concessi da Finpiemonte s.p.a. a favore della richiedente Cooperativa V. per interventi relativi all'attività imprenditoriale svolta.

Il Pubblico Ministero, pertanto, richiamata in diritto l'esistenza di un rapporto di servizio, sorto con la percezione di contributi pubblici, nell'atto introduttivo del giudizio deduceva la responsabilità degli odierni convenuti, unitamente a quella di altri soggetti, responsabilità amministrativa, consistente nello sviamento dei medesimi contributi dalla loro originaria finalità pubblicistica.

2. Con comparsa di costituzione del 25 marzo 2025, gli odierni convenuti, pur contestando, sotto vari profili, la fondatezza della domanda attorea, hanno richiesto di accedere al rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c., per la definizione alternativa del giudizio, mediante l'offerta di pagamento di una somma pari ad euro 50.000,00, pari a circa il 30% della richiesta risarcitoria azionata con l'atto di citazione, da attribuirsi per euro 40.000,00 al signor C.A. e per euro 10.000,00 al signor C.P.

3. A sua volta, il Pubblico Ministero, vista la proposta nei termini sopra descritti, ricevuta tempestivamente la richiesta di parere in ordine alla definizione del giudizio attraverso il ricorso al rito abbreviato, con propria

nota del 3 febbraio 2025, concordava sull'applicazione del rito abbreviato, anche alla luce della previsione del Codice di giustizia contabile, esplicitando per iscritto che "il pagamento proposto – euro 50.000,00 – corrisponde al 30% della pretesa risarcitoria".

4. All'esito dell'udienza camerale del 21 maggio 2025, l'istanza dei convenuti veniva accolta e, con relativo decreto n. 13/2025, a firma del Presidente della Sezione, veniva disposto il pagamento della somma complessiva di euro 50.000,00, attribuito per euro 40.000,00 a carico del signor C.A. e per euro 10.000,00 a carico del signor C.P., in favore di Finpiemonte s.p.a. e per essa in favore della Regione Piemonte, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

5. Successivamente, il difensore, in data 20 giugno 2025, ha prodotto la documentazione – bonifici bancari eseguiti in data 16 giugno 2025 per euro 10.037,18, per euro 29.962,82 nonché per euro 2.511,49 e per euro 7.488,51 dal signor P.C. in proprio nonché anche in nome e per conto del figlio A.C. (v., documentazione contabile nonché dichiarazione a firma del signor P.C.), per la complessiva somma di euro 50.000,00 in favore del soggetto beneficiario Finpiemonte spa – bonifici attestanti l'avvenuto integrale pagamento, nel rispetto dei termini perentori assegnati, della complessiva somma di euro 50.000,00, somma, peraltro, incassata dall'Amministrazione beneficiaria con corrispondenti ordinativi di incasso (v., documentazione agli atti, nota Finpiemonte pervenuta il 20 giugno 2025), la cui regolarità è stata verificata con l'adesione del PM nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.

Ritenuto in

	DIRITTO	
	1. In virtù dell'accertato pagamento delle somme sopra indicate, sussistono i presupposti per ritenere integrata la fattispecie, a formazione progressiva, di definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. (cfr., Corte conti, Sez. III appello, sent. n. 104/2018) nei confronti dei signori C.A. e C.P.	
	2. La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale osservato dai convenuti, che hanno concorso a realizzare la medesima, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	Visto l'articolo 130 e seguenti del codice della giustizia contabile,	
	DEFINISCE	
	il giudizio in epigrafe ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c., nei confronti dei signori C.A. e C.P. e, per l'effetto, dichiara che nulla è più dovuto dai citati convenuti.	
	La particolare natura del rito giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025, con l'intervento dei Magistrati:	
	Marco PIERONI Presidente	
	Luigi GILI Consigliere estensore	
	Ivano MALPESI Consigliere.	
	- pag. 5 di 6 -	

	Il Giudice estensore	Il Presidente	
	Luigi GILI	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 04/07/2025		
	Il Direttore della Segreteria		
	Caterina SCRUGLI		
	<i>F.to digitalmente</i>		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"		
	DISPONE		
	che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione, di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.		
	Torino, <i>data della firma digitale.</i>		
	Il Presidente		
	Marco PIERONI		
	<i>F.to digitalmente</i>		
	Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.		
	Torino, 04/07/2025		
	Il Direttore della Segreteria		
	Caterina SCRUGLI		
	<i>F.to digitalmente</i>		
	- pag. 6 di 6 -		